

il problema

2

Calabria, il So.L.e. illuminerà i monumenti

Entro il 2001 saranno illuminati dal So.L.e. la società per l'illuminazione pubblica dell'Enel, 24 siti archeologici calabresi. Il piano di intervento interessa in particolare 18 comuni, di cui 6 in provincia di Cosenza, 5 nel Reggio, 3 nel Vibese, 2 nel Crotonese, 2 nel Calanzese e riguarda 10 tra basiliche, chiese e santuari, 3 aree archeologiche, 7 palazzi e castelli, 4 borghi e centri storici. Costo totale, 1700 milioni.



Veneto, piano contro i roghi dei boschi

La Giunta regionale del Veneto ha approvato un progetto finalizzato in materia di pianificazione forestale e di lotta agli incendi boschivi. L'iniziativa si inserisce nel filone di attività per la protezione e la valorizzazione del patrimonio forestale veneto e la sua realizzazione comporterà l'assunzione mediante concorso di personale tecnico a tempo determinato, in tutto una trentina di persone.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

SENATO

Giovedì 30, in aula i Servizi pubblici locali

Aula

Martedì 28 e mercoledì 29

- Argomenti proposti dall'opposizione: ddl sulla qualità delle acque e sull'uso delle auto blu per le istituzioni

Giovedì 30

- Servizi pubblici locali
Commissione Affari costituzionali

Oggi e prossima settimana

- Elezione diretta dei presidenti delle Regioni autonome. Leggi elettorali

Commissione Finanze
Misure fiscali (collegato alla Finanziaria)

Commissione Bilancio
oggi e prossima settimana

- Misure fiscali (parere alla VI Commissione)

Commissione Ambiente
Oggi e prossima settimana

- Legge sull'abusivismo
Commissione Industria

Oggi

- Prosecuzione indagine conoscitiva sul prezzo del gas (audizione Edison)

Commissione lavoro
Oggi e prossima settimana

- Decreto legislativo sui lavori socialmente utili.

CONFERENZA

Stato - città il 29 marzo

Il giorno 29 marzo 2000, alle ore 14.30, è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a Palazzo Chigi, la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

La riunione sarà presieduta dal ministro dell'Interno, Enzo Bianco, e sarà articolata sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del verbale relativo alla seduta del 2 marzo 2000.

- Confronto sulle iniziative relative alla riqualificazione delle aree degradate dei centri urbani.

- Esame delle questioni inerenti la ricollocazione del personale delle case mandamentali soppresse.

- Attuazione dell'art.34 della legge 3 agosto 1999, n.265.

- Esame delle questioni inerenti gli oneri finanziari per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani degli istituti scolastici.

- Esame delle questioni inerenti il trasferimento agli Enti locali delle funzioni ausiliarie tecnico amministrative in ambito scolastico svolte dai lavoratori impegnati in progetti socialmente utili.

- Designazione di due componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

- Indirizzi generali e linee guida di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale - art. 32, legge 17 maggio 1999, n. 144.



L'Anici

Un documento dell'associazione dei Comuni alla Camera dei deputati per valorizzare la rappresentanza delle nuove generazioni nella società. Sottolineata la necessità di «azioni positive in una dimensione europea»

«Aprire le istituzioni ai giovani per farle crescere con loro»

MICHELA SIRONI MARIOTTI - Vice presidente dell'Anici

Si è tenuta il 2 marzo, nell'aula della XII Commissione della Camera, l'audizione da parte del comitato ristretto nominato dalle Commissioni I e XII dei rappresentanti Anici, per l'esame dei progetti di legge sulla rappresentanza dei giovani nella società. La delegazione presente, guidata da Michela Sironi Mariotti vice presidente dell'Anici, ha consegnato un documento di cui riportiamo integralmente il testo.

È da apprezzare il lavoro promosso dal Parlamento e dal Governo nel corso della XIII Legislatura tradotto nella presentazione di diverse proposte di legge a sostegno e di promozione di politiche rivolte alle giovani generazioni, che affrontano e riconoscono il valore rappresentato da tutti i giovani che risiedono nel territorio nazionale, per la partecipazione attiva dei giovani alla vita istituzionale e politica anche attraverso la loro rappresentanza nella società a livello nazionale.

I Comuni hanno da tempo sollevato la necessità di intervenire adeguatamente in sostegno delle giovani generazioni con azioni positive per il pieno sviluppo della personalità in una dimensione europea e per l'acquisizione della piena cittadinanza nel rispetto delle differenze e del pluralismo e, in assenza di norme nazionali e regionali, hanno affermato questi valori attraverso programmi, progetti e politiche rivolte direttamente ai giovani. Tra queste attività emerge con forza il ruolo degli informagiovani e delle agenzie giovani ormai divenuti i progetti più sviluppati nelle aree metropolitane, sia nelle città medie e nei piccoli Comuni.

Il mondo in cui viviamo è in continua trasformazione, portatore di nuove idee, nuove possibilità, nuove realtà che contribuiscono ogni giorno a modificare il nostro tempo, le nostre azioni e le nostre scelte. Per

questo è necessario disporre di informazioni precise e comprensibili: ciò significa fare scelte che riguardano il nostro presente e il nostro futuro. Tutto ciò per i giovani assume un valore esponenzialmente più elevato sia per il numero delle scelte da affrontare direttamente che per la necessità di conoscere e confrontare per costruire un proprio percorso di vita sempre più in autonomia.

In tal senso è auspicabile che si considerino anche le forme di autogestione di attività per i giovani, organizzate a livello territoriale, progettate insieme e gestite dai giovani.

In questo quadro, i servizi promossi dai Comuni hanno dovuto confrontarsi con i rapidi cambiamenti in atto nella società ed accettare la sfida di riuscire innanzitutto a comunicare con il mondo giovanile modificando anche radicalmente la propria struttura sulla base delle esigenze diverse che di volta

involta ci si è trovati ad affrontare ed oggi si può certamente affermare che questi "luoghi di frontiera" per gli Enti locali sono i punti più avanzati e più vicini ai bisogni espressi dai giovani (non sono sporadici i casi di città che hanno commissionato ad istituti autorevoli nel settore indagini nel territorio sui bisogni dei giovani prima di intervenire attraverso nuovi servizi); servizi più utili e di supporto all'aggregazione giovanile, sia in forma associata che informale. Non è un caso che in questa occasione, all'esame dei provvedimenti promossi dal Parlamento vi siano Progetti di legge (a.c.966; a.c. 2294; a.c. 3398- a.c. 3442; a.c. 4837; a.c. 5278) che riconoscono in maniera esclusiva il valore di queste diffuse esperienze. L'Anici ha in più occasioni sostenuto la necessità che il Paese si dotasse di adeguati dispositivi organici per la previsione, la programmazione e la realizza-

zione di interventi atti alla promozione delle giovani generazioni nella società. In tal senso, il testo che ha presentato il governo rappresenta la proposta che più si avvicina alle aspettative che provengono dalle città, mantenendo alcuni aspetti decisamente migliorabili nella previsione di un provvedimento che possa dotarsi di strumenti innovativi per la realizzazione su tutto il territorio nazionale di interventi, azioni e servizi a favore delle giovani generazioni. Si tratta di riuscire a dare la possibilità di partecipazione di tutte queste innumerevoli esperienze a qualcosa di più grande. In tal senso il Centro nazionale per lo sviluppo di politiche giovanili di cui all'art. 4 del DDL n.6220 dovrebbe assumere più l'impronta di un network nazionale piuttosto che di una struttura centrale unidirezionale, ovvero solo dal centro verso il territorio e non viceversa. La possibilità di abbat-

tere i confini comunali e regionali nell'erogazione di servizi a favore dei giovani che possono essere compatibili da città a città passa esclusivamente attraverso la corresponsabilità tra lo Stato, le Regioni e le Città. La qualità degli interventi sulla promozione di politiche che possano incentivare i giovani alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie, alla mobilità come valore positivo di conoscenza e di scambio e politiche abitative e del lavoro, passano attraverso sistemi complessi non immediatamente riconducibili ad una unica struttura nazionale, ma alla capacità di mettere assieme energie, risorse, professionalità e capacità di coordinamento e di relazione. Si osserva che all'art. 5 comma 2, sarebbe auspicabile inserire le componenti in seno alla Conferenza Unificata di cui alla legge n. 281 del 28 agosto 1997, previste come organismi rappresentativi dei giovani amministratori, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal modo si eserciterebbe un incentivo presso le stesse componenti a dotarsi, in piena libertà ed autonomia, di organismi di rappresentanza di giovani amministratori. Inoltre, si osserva che all'art. 7 bisogna esplicitare la titolarità dei Comuni come destinatari di risorse sulla base della definizione degli ambiti territoriali nella programmazione regionale.

Autonomie

Supplemento settimanale diffuso sul territorio nazionale unitamente al giornale L'Unità
Direttore responsabile
Giuseppe Caldarola

Iscrizione al n° 289 del 16/06/1999 registro stampa del Tribunale di Roma
Direzione, Redazione, Amministrazione:
00187 Roma, via Duce Macelli 23/13
Tel. 06 699961, fax 06 6783555
20123 Milano, via Torino 48

Per prendere contatto con
AUTONOMIE
telefonare al numero 02/8023221
o inviare fax al 02/80232225 presso
la redazione milanese dell'Unità
e-mail: autonomie@unita.it

per la pubblicità su queste pagine:
PubliKompas - 02/24424611
Stampa in fac simile
Se. Be. - Roma, via Carlo Pesenti 130
Satim S.p.A.
Paderno Dugnano (MI)
S. Statale dei Giovi 137
STS S.p.A. 95030
Catania - Strada 5, 35
Distribuzione: SODIP
20092 Cinisello B. (MI), via Bettola 18

SOTTO LALENTE

Appalti pubblici e imprese, quando l'errore è scusabile

PIERO FABRETTI



LA RETE TELEMATICA DEI COMUNI ITALIANI
www.ancitel.it
info@ancitel.it

Il testo integrale delle sentenze è disponibile attraverso le pagine Documentazione del sito Ancitel, indirizzo Internet <http://www.ancitel.it/s.base/document.cfm>

L'ERRORE SCUSABILE
Il Tribunale amministrativo del Piemonte (sez. II), con la sentenza 22 gennaio 2000, n. 69, ha sentenziato che l'insufficienza degli atti prodotti da un'impresa che concorre alla gara indetta per l'aggiudicazione di un appalto pubblico non è di per sé causa di esclusione dalla gara, se l'inidoneità della documentazione risulta oggettivamente imputabile ad un mero errore materiale o formale, che deve però risultare già tale al solo esame degli atti stessi. Nella controversia decisa era

stato addebitato a un'associazione temporanea di imprese di non aver prodotto i bilanci per gli anni 1993-94 di una delle imprese associate. Per altro, come ha osservato il Tar, si sarebbe dovuto nel contempo considerare che erano stati presentati i documenti contabili inerenti a una società omonima, di cui l'impresa associata aveva acquisito un ramo d'azienda. Tale situazione, si legge nella sentenza in rassegna, rivelava obiettivamente un errore materiale nella trasmissione degli atti (errore indotto, per di più, dalla Camera di commercio di Torino, che aveva rilasciato atti concernenti l'atrasocietà). Inoltre, dalla nota recante la comunicazione di esclusione dalla gara, risultava evidente che l'incompletezza della documentazione riguardava l'incoerenza tra bilanci di una società con sede in Torino, e quelli di altra società con sede in Rivoli. Conseguentemente l'ente appaltante avrebbe dovuto ammettere l'associazione temporanea a rimediare all'errore ma-

teriale, oggettivamente evidente, stabilendo un breve termine per integrare la documentazione, o quanto meno avrebbe dovuto richiedere i necessari chiarimenti. Né, in tal modo, si sarebbe violata la par condicio delle imprese concorrenti, in quanto la verifica a campione prevista dall'art. 10, comma 1-quater, della legge 109 del 1994 non può assumere caratteri ingiustificatamente formalistici, sottraendo alle gare le imprese che, in possesso dei requisiti di partecipazione, sono incorse in errori formali o materiali con la produzione dei documenti, sempre che gli stessi siano agevolmente rilevabili dall'ente appaltante al solo esame degli atti. Ciò anche in relazione al favore per la massima partecipazione alle gare, principio generale nel settore dei pubblici appalti.

IL POSSESSO DEI REQUISITI
Il Consiglio di Stato (sez. VI), con la decisione 28 gennaio 2000 n. 40, ha deciso che è legittima l'esclusione di un'impresa da una gara d'appalto per

mancata dimostrazione del possesso di necessarie dotazioni e di personale attrezzato. Bisogna ricordare che le valutazioni della commissione di gara in ordine all'adeguatezza delle giustificazioni sul piano tecnico-economico è espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo sul piano della logicità e della coerenza dell'iter motivazionale oltre che in relazione alla veridicità dei presupposti di fatto presi in considerazione. Sulla base di questa premessa non si può dubitare della legittimità dell'esclusione di un'impresa da una gara d'appalto quando risulti che - all'esito di una serie di richieste di chiarimenti e di risposte giustificative, progressivamente concentrate sulle disponibilità dell'impresa medesima di dotazione e personale attrezzato per l'esecuzione di particolari lavori, non suscettibili di sub appalto e di affidamento a cottimo - la commissione abbia concluso, con motivazione articolata e non affetta da vizi estrinseci e da profili di incoeren-

za, nel senso della mancata dimostrazione del possesso delle necessarie dotazioni e di personale attrezzato. Con il ricorso al Consiglio di Stato l'impresa esclusa aveva sostenuto, fra altro, di poter facilmente reperire sul mercato, al momento in cui se ne fosse ravvisata la necessità, il personale specializzato e i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori. I giudici amministrativi d'appello hanno però obiettato che una simile linea argomentativa, per un verso, porterebbe, se condotta alle estreme conseguenze, a una trasformazione dell'appaltatore in un puro intermediario finanziario, deputato al reperimento del personale e delle attrezzature in un momento successivo all'aggiudicazione; per altro verso inibirebbe un controllo sulla affidabilità tecnica dell'offerta risultata anomala, in contrasto con la disciplina di gara che, complessivamente valutata, richiede la prova della capacità dell'impresa di eseguire in proprio i lavori appaltati.

